

Credito al consumo: la posizione di Altroconsumo

Anna Vizzari


In questo lavoro analizzeremo tutte le criticità del settore del credito al consumo, in un momento in cui le richieste di finanziamento sono aumentate moltissimo nel nostro paese, tradizionalmente poco propenso all'indebitamento. Un mercato cresciuto tanto velocemente nasconde insidie e incertezze che come associazione di consumatori siamo chiamati a denunciare, perché le Autorità prendano adeguati provvedimenti.

La vorticoso crescita del credito al consumo in Italia

Non possiamo che definire vorticoso la crescita del credito al consumo negli ultimi anni in Italia. Come riportato nella Fig. 1, da settembre 2004 a settembre 2005 è cresciuto del 18,56% e da settembre 2003 di ben il 40,29%. In cinque anni, dal 2001 al 2005, il volume del credito al consumo è aumentato del 140%. Una crescita vigorosa a tre cifre, per di più in un paese in cui, tradizionalmente, le persone sono state sempre restie a indebitarsi.

Parliamo dei finanziamenti al consumatore legati all'acquisto di un particolare bene o servizio e non dei finanziamenti per l'acquisto della casa garantiti da ipoteca, che hanno anch'essi conosciuto una crescita vigorosa negli ultimi anni, ma


Fig. 1 – Il credito al consumo in Italia (2003-2005)



Fonte: elaborazioni Altroconsumo su dati Banca d'Italia.

per motivazioni del tutto diverse da quelle che spiegano la crescita del credito al consumo. È opportuno tenere separati i due mercati che, giustamente, sono caratterizzati da normative diverse e da problemi anch'essi differenti. La crescita dei finanziamenti di credito al consumo è certamente legata ai bassi tassi d'interesse (che fino allo scorso dicembre sono rimasti fermi al livello del 2002), ma anche all'erosione del potere d'acquisto delle famiglie italiane che, per fare i loro acquisti di routine, si sono rivolte al credito al consumo. Dall'ultima indagine Eurispes risulta che, in Italia, le famiglie ricorrono al credito per far fronte ai bisogni essenziali e non per spese voluttuarie come viaggi e vacanze. Aumenta il credito al consumo per rateizzare le spese di prima necessità come gli alimentari. L'indebitamento delle famiglie cresce per alzare la qualità e quantità dei consumi e, quindi, per mantenere il vecchio livello di vita. Nella Fig. 2 abbiamo messo a confronto i dati Istat di crescita delle retribuzioni lorde e di crescita del tasso d'inflazione.

Fig. 2 – Perdita del potere d'acquisto in Italia (2002-2005)




Fonte: elaborazioni Altroconsumo su dati Istat.

Dalla Fig. 2 risulta che la perdita di potere d'acquisto, cumulata dal 2002, è stata addirittura dell'1% nel 2003, è a poco a poco risalita, ma nel 2005 è rimasta a -0,20%. Le classi del ceto medio sono quelle che hanno maggiormente sofferto per queste dinamiche e si sono rivolte al credito al consumo per mantenere il vecchio livello di vita. D'altra parte le difficoltà del ceto medio italiano sono anche evidenziate dalla sempre maggiore difficoltà di risparmiare. Come risulta dal "XXIII Rapporto sul risparmio e sui risparmiatori in Italia" di BNL/Einaudi (Fig. 3), dal 2002 è costantemente salita la percentuale degli italiani che non hanno risparmiato.

E dalle risposte date nella ricerca risulta che la maggior parte di chi non ha risparmiato, non lo ha fatto per scelta, ma più che altro per necessità. La crescita del credito al consumo non è legata alla maggiore richiesta di credito da parte delle

Fig. 3 – Percentuale d'italiani che non hanno risparmiato



Fonte: elaborazioni Altroconsumo su dati Einaudi.

classi svantaggiate, che, d'altra parte, pur richiedendolo, non possono avere credito (perché non adeguatamente affidabili finanziariamente, ne parleremo meglio più avanti), ma da parte del ceto medio, che non riesce a far fronte alle normali spese col suo reddito mensile e, quindi, ricorre al credito per dilazarle nel tempo.

I soggetti abilitati

È essenziale per i consumatori avere certezza sulla professionalità e onorabilità dei soggetti che erogano il finanziamento. Sono ancora frequenti i casi di fantomatiche finanziarie che erogano credito non avendone i requisiti, per di più a tassi spesso usurari.

Il Testo Unico Bancario individua espressamente i soggetti abilitati all'erogazione: i finanziamenti di credito al consumo possono essere concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo tenuto presso l'UIC (Ufficio Italiano Cambi) e dai commercianti, ma soltanto nella forma di dilazione del pagamento del prezzo di un bene. L'elenco delle banche o degli intermediari finanziari iscritti all'UIC può essere consultato on line sul sito www.uic.it (e sullo stesso sito si trovano anche gli intermediari cancellati dall'albo e che, quindi, non possono concedere finanziamenti).

Altro discorso va fatto per i cosiddetti mediatori creditizi, vale a dire tutti coloro che mettono in relazione banche o intermediari finanziari con la clientela per la concessione di finanziamenti. I mediatori creditizi devono essere iscritti in un apposito albo tenuto presso l'UIC. È prescritto che debbano indicare nei messaggi pubblicitari il numero d'iscrizione all'albo insieme, ovviamente, al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del finanziamento per il quale svolgono attività di mediazione (e nel calcolo del TAEG devono essere inclusi anche i costi della loro mediazione). Nella denominazione non possono usare le parole banca, banco, credito, risparmio o finanziaria, in modo da non far cadere in errore la clientela.

Le centrali rischi private e il “nuovo” codice deontologico

Per erogare un finanziamento, qualsiasi banca o finanziaria sottopone prima ogni consumatore a un'attenta analisi della sua affidabilità finanziaria. Per valutare la capacità a ripagare il debito si valuta anche come il consumatore si sia comportato in passato per altri finanziamenti. S'interrogano così le centrali rischi private (gli odierni SIC - Sistemi Informativi per il Credito), banche dati che raccolgono informazioni nominative sul pagamento dei debiti, le regolarità e i ritardi nei pagamenti, e che servono a catalogare ogni persona come buono o cattivo pagatore. In passato sono state molte le segnalazioni di consumatori che lamentavano l'inserimento nelle centrali rischi dei loro nominativi per errore, oppure per un semplice ritardo imputabile alle Poste, oppure per debiti che risulavano anche a dieci anni prima. Una situazione problematica cui ha cercato di porre rimedio il Garante della Privacy.

Dal primo gennaio 2005 è operativo il nuovo Codice deontologico delle cosiddette centrali rischi private, cioè dei SIC. Il nuovo codice, che ha fissato dei paletti per la registrazione e la conservazione delle informazioni, dovrà essere rispettato da tutti gli operatori del settore e dovrebbe dare maggiori garanzie per questi aspetti:

- sono stati individuati dei termini da rispettare per segnalare le morosità; in modo da evitare registrazioni di dati causati da errori o disguidi, è stato deciso che le registrazioni nelle banche dati di tipo negativo (quelle che registrano solo le situazioni critiche) vadano fatte dopo quattro mesi o in caso di mancato pagamento di quattro rate; nelle banche dati di tipo positivo e negativo dopo due mesi o due rate in ritardo;
- le sofferenze regolarizzate vanno cancellate dopo un anno per ritardi fino a due rate e dopo due anni per ritardi superiori; le informazioni su sofferenze non regolarizzate vengono conservate per tre anni.

Si poteva fare di più. Altroconsumo aveva esplicitamente chiesto che il tempo di conservazione dei dati di tipo negativo relativi a ritardi di pagamento sanati in un secondo momento fosse di 12 mesi, sempre indipendentemente dal numero di rate non pagate e non solo per ritardi nei pagamenti non superiori a due rate o mesi, come previsto dal codice. Questo invece prevede la conservazione fino a 24 mesi in caso di più di due rate non pagate. Il consumatore è così penalizzato per altri due anni nonostante le morosità siano state regolate e sanate. Inoltre, i dati relativi a ritardi nei pagamenti poi regolarizzati, vengono cancellati dalle centrali rischi solo se, nel corso dei 12-24 mesi, non si sono verificati ulteriori ritardi. Non ci sembra corretto non cancellare delle informazioni relative a morosità sanate. Nelle centrali di rischio dovrebbero essere conservate solo le informazioni sui ritardi di pagamento non ancora regolarizzati.

Si ha diritto in ogni momento ad accedere ai dati personali. Basta rivolgersi alla centrale rischi cui sono stati inviati i dati (è indicata nella richiesta di fi-

nanziamento) oppure direttamente alla banca o alla finanziaria cui si chiede il finanziamento. Si può chiedere sempre agli stessi soggetti la correzione, aggiornamento o integrazione dei dati inesatti o incompleti e la cancellazione di quelli trattati fuori legge (per esempio quelli conservati oltre i termini indicati nel codice deontologico). L'accesso ai dati personali è gratuito: un contributo spese è dovuto solo se la ricerca dà esito negativo oppure quando dà esito positivo e si chiede la trascrizione dei dati su particolari supporti.

La normativa attuale sul credito al consumo

In base alla definizione riportata dal D.Lgs. 385 del 1993 (Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia, d'ora in avanti TUB), il credito al consumo è una forma di credito che si rivolge a un consumatore, persona fisica, che chiede un finanziamento per fini diversi da quelli della sua attività lavorativa o professionale. A nostro avviso, invece, la tutela data al consumatore dovrebbe essere estesa anche a chi, pur accendendo un finanziamento di credito al consumo per l'acquisto di beni o servizi legati alla sua attività, lo fa però da "non esperto" della materia. Pensiamo, per esempio, all'artigiano che acquista per la sua attività una fotocopiatrice. Perché non dare anche a lui che accende un finanziamento la stessa tutela prevista dalla normativa sul credito al consumo? La nuova Direttiva sul credito al consumo dovrebbe estendere in questo senso la definizione di consumatore.

Rientrano nella definizione data dall'attuale normativa i finanziamenti per acquisti rateali, i prestiti finalizzati, i prestiti personali, le linee di fido utilizzabili con o senza carta di credito (per esempio le carte revolving), i prestiti con cessione del quinto dello stipendio. I finanziamenti possono avere un importo oscillante fra i 150 euro e i 30.000 euro (la nuova direttiva sul credito al consumo estenderà il valore massimo a 50.000 euro). Inoltre sono esclusi dalla normativa del credito al consumo i finanziamenti ripagabili in una sola soluzione entro 18 mesi dalla loro concessione. Non è da considerare credito al consumo un finanziamento garantito da ipoteca come il mutuo. D'altra parte questi finanziamenti hanno in Italia una normativa specifica, certamente da migliorare, ma che è corretto tenere separata da quella dei finanziamenti di credito al consumo.

Il Codice del Consumo: un'occasione persa?

Dal 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05). Pur apprezzando l'intento del legislatore di riunire in un unico codice tutte le norme a tutela del consumatore, per la voce "credito al consumo" il codice non ha portato grosse novità. Si tratta di una semplice raccolta della normativa già esistente; c'era la possibilità di far qualcosa, ma niente è stato fatto. Si spera che il recepimento della nuova direttiva in discussione al Parlamento europeo possa risolvere

le problematiche ancora aperte. Dobbiamo segnalare che per i contratti a distanza (tutti, non solo quelli fuori dai locali commerciali, ma anche quelli stipulati on line o per telefono, compresi i pacchetti turistici venduti allo stesso modo) il codice ha finalmente chiarito che quando si recede dal contratto principale, si recede anche dal contratto di credito al consumo. Ma l'articolo non risolve tutti i problemi che si hanno quando si restituisce un bene acquistato con un finanziamento. Infatti, in questo caso, il contratto continua a esistere e può essere chiesto anche il pagamento delle rate fino alla sua normale scadenza. La nuova direttiva in discussione al Parlamento europeo dovrebbe risolvere questi problemi.

Il TAEG (questo sconosciuto)

In base a quanto affermato dall'art. 123 del Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia, gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. In molti casi questa regola viene rispettata solo formalmente. Abbiamo trovato poi molti esempi in cui il TAEG proprio non c'è, neppure in caratteri lillipuziani. C'è chi dice che non si può pretendere che su un cartellone pubblicitario vengano date delle informazioni così dettagliate. Noi riteniamo che sia essenziale indicare il TAEG piuttosto che il tasso zero oppure le rate di piccolo importo.

L'usura

La Legge 7/3/96 n. 108 dà una definizione di tasso usurario.

Il Ministero del Tesoro ha individuato delle categorie omogenee di operazioni per le quali la Banca d'Italia individua trimestralmente i tassi effettivi globali medi. Sono però usurari solo i tassi che sono superiori al livello del corrispondente tasso medio aumentato della metà. Per individuare se un tasso relativo a un finanziamento sia usurario o meno bisogna individuare il TAEG. Se il TAEG del finanziamento è superiore al tasso soglia esso è usurario e non è dovuto. Dal TUB (Testo Unico Bancario) si deduce che nei casi di nullità delle clausole di un contratto di un credito al consumo il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei BOT o di altri titoli simili emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (per il 2005 il tasso nominale minimo dei BOT annuali è pari al 2%).

Perché l'informazione che contengono sia la più precisa e utilizzabile possibile, nelle tabelle pubblicate dalla Banca d'Italia dovrebbe essere indicato anche il tasso soglia per l'usura e non solo il tasso medio. Comunque, anche in questo caso ci sembra che sia lasciato al consumatore un compito gravoso; dovrebbero essere le stesse Autorità competenti a verificare d'ufficio il livello dei tassi ap-

plicati, anche perché nel caso in cui in un contratto di finanziamento il tasso è usurario, spetta al consumatore andare in giudizio per modificarlo.

A nostro avviso, poi, nel credito al consumo l'usura deve essere riferita al TAEG e non al TAN, visto che solo il primo indicatore rappresenta il costo complessivo del prestito. Invece anche su questo non c'è certezza; le istituzioni finanziarie considerano infatti come riferimento il semplice TAN.

La nuova Direttiva europea sul credito al consumo

È in discussione al Parlamento europeo la nuova Direttiva in tema di credito al consumo che cerca di risolvere alcune delle problematiche presenti nel settore. Essa pone particolare attenzione alle carte di credito revolving e agli scoperti di conto corrente che, negli ultimi anni, hanno conosciuto grande fortuna tra i consumatori, ma sono stati caratterizzati anche da numerosi abusi.

La nuova direttiva ha come obiettivo anche quello di migliorare la definizione di TAEG, in modo che comprenda tutte le spese che riguardano il prestito; ci sarà un elenco tassativo uguale per tutti i paesi europei, in modo che questo tasso possa effettivamente indicare l'impatto del prestito sulla situazione finanziaria del singolo. In effetti, la normativa italiana sul TAEG dà al momento una certa discrezionalità agli enti finanziatori, consentendo la possibilità di includere o escludere alcune voci. Per esempio, le spese assicurative, se non sono imposte dall'intermediario ma scelte dal consumatore, non rientrano nel calcolo del TAEG. Bisogna quindi fare molta attenzione e considerare tutte le voci di spesa del contratto. D'altra parte, l'ultima versione della direttiva ha eliminato le quattro voci di TAEG che si chiedeva venissero evidenziate in modo da ottenere un indicatore di costo il più veritiero possibile. Passi in avanti invece si sono avuti per i contratti combinati (acquisto+finanziamento). Dall'ultima versione risulterebbe che la risoluzione del contratto di acquisto implicherebbe sempre anche quella del contratto di finanziamento. Questa sarebbe una giusta correzione anche all'attuale normativa del Codice del Consumo, che dispone solo del recesso combinato per le vendite a distanza e fuori dai locali commerciali.

Il credito al consumo e la grande distribuzione

Nel corso del 2004 e del 2005 il credito al consumo è molto cresciuto anche perché è oramai diventato un elemento di concorrenza per gli operatori della grande distribuzione alla ricerca di clienti. Infatti, offrire finanziamenti direttamente nella catena commerciale dà la possibilità di aumentare gli acquisti, spostando la decisione di acquisto dal prezzo del prodotto alla sostenibilità della rata del finanziamento. Per questo motivo Altroconsumo presta molta

attenzione a due tipi di prodotti attualmente molto diffusi: le carte di credito revolving e i prestiti finalizzati.

Le carte di credito revolving

Le carte di credito revolving sono una forma di credito al consumo che ha avuto grossa fortuna negli ultimi anni e che è poco conosciuta dagli stessi utenti, i quali si trovano in mano una carta di questo genere senza neppure saperlo e senza conoscerne il funzionamento. Il “XXIII Rapporto sul risparmio e sui risparmiatori in Italia” di BNL/Centro Einaudi si è occupato del problema, evidenziando che ben il 22% dei titolari di carta revolving non conosce la natura del servizio offerto. Dallo stesso rapporto si evince anche che, rispetto alle altre tipologie di credito al consumo, le carte revolving hanno livelli di utilizzo più elevati nel Mezzogiorno e nelle classi di reddito più basse. Si tratta dunque di uno strumento che è sempre più utilizzato da parte di chi non riesce a coprire le spese per consumi con il suo risparmio (e non solo le spese per beni durevoli).

Ricordiamo che una carta revolving, più che un mezzo di pagamento, è un vero e proprio finanziamento. Si ha a disposizione una linea di credito utilizzabile in qualsiasi momento tramite la carta. È un credito di tipo rotativo: le rate servono a ricostruire il fido per un nuovo utilizzo. Quando si paga con la carta si attiva la linea di credito che viene ricostituita con le rate mensili che vengono addebitate tramite RID sul conto corrente del titolare della carta. Ogni mese verrà inviato al titolare un estratto conto che riepiloga le spese fatte con la carta, l'utilizzo del credito, la rata addebitata e, quindi, il fido di nuovo disponibile.


Le carte revolving stanno diventando sempre più diffuse in Italia; sono spinte dalle banche e dalle finanziarie che promuovono un prodotto per loro molto più redditizio rispetto a una carta di credito con pagamento a saldo (e quindi con pagamento in un'unica soluzione dell'estratto conto mensile); rateizzare significa far arrivare agli intermediari molti soldi sotto forma d'interessi. Basti pensare che per il trimestre gen-mar 2006 le rilevazioni della Banca d'Italia indicano un tasso medio per il credito revolving fino a 1.500 euro, pari al 16,56% e, quindi, un tasso soglia per l'usura pari addirittura al 24,84%.

Ricordiamo che sul mercato esistono carte che possono essere definite delle revolving pure, che permettono solo il pagamento rateale delle spese, e carte option, cioè carte di credito che, a scelta del titolare, prevedono sia il pagamento a saldo sia rateale delle spese. Altroconsumo monitora in continuazione il mercato delle carte revolving, analizzando le condizioni economiche e giuridiche. Attualmente nella nostra banca dati abbiamo raccolto informazioni di 102 carte con utilizzo revolving (tra option e pure). Di queste carte calcoliamo il TAEG, comprensivo anche del costo d'invio degli estratti conto (che chiameremo, con un inglesismo, *all inclusive*). A nostro avviso, infatti, a norma del Decreto di definizione del TAEG, nel calcolarlo vanno considerate tutte le spese che il consumatore deve pagare per aver utilizzato il

credito e che non avrebbe pagato se non avesse fatto uso del finanziamento. Nel caso di uso revolving di una carta di credito viene inviato al cliente un estratto conto per ogni rata mensile del finanziamento; cosa che non accadrebbe se il finanziamento non fosse stato usato.

Il TAEG da noi calcolato è più alto di circa 2 punti percentuali rispetto al TAEG dichiarato. Nella Fig. 4 abbiamo evidenziato il valore minimo, massimo e medio del TAEG dichiarato da banche e intermediari e il TAEG che definiremo all inclusive (comprensivo del costo d'invio dell'estratto conto).

Fig. 4 – Le carte revolving: TAEG dichiarato e TAEG all inclusive



Fonte: rilevazioni Altroconsumo su 102 carte per un fido di 1.500 euro e una spesa finanziata di 1.000 euro.

Carte revolving e prestiti finalizzati

Segnaliamo un fenomeno che sta diventando sempre più diffuso; si accede ai prestiti finalizzati solo richiedendo una carta di credito revolving. E spesso si rimane in possesso di questa carta che, una volta utilizzata, impone il pagamento d'interessi anche salati per la rateizzazione delle spese. Attenzione, quindi, alle offerte degli esercenti. A volte sono anche previsti costi eccessivi per l'estinzione anticipata del debito, addirittura andando contro legge.

Infatti, in base all'art. 3, comma 1, del Decreto 8/7/92, che ha definito il TAEG, il consumatore ha sempre la possibilità dell'adempimento anticipato e per farlo può pagare un compenso pari, al massimo, all'1% del capitale residuo. Sul mercato si trovano operatori che indicano questa percentuale ma introducono anche un minimo; questo comportamento non è rispettoso della normativa.

Per esempio, nel corso del 2004, nel regolamento di una carta di credito revolving esisteva una commissione per estinzione anticipata pari all'1% del debito residuo, però con un minimo di 50 euro. Quando si doveva pagare per l'estinzione anticipata una commissione inferiore a 50 euro (applicando l'1% sull'importo residuo del finanziamento), si pagava comunque questa somma. Nel caso di una carta di credito revolving un minimo di questo genere può in-

cidere enormemente sul cliente. Per esempio, per estinguere anticipatamente un debito di 150 euro per una spesa pagata con la carta revolving, la commissione che sarebbe dovuta essere di 1,50 euro, diventava di 50 euro a causa del minimo previsto in contratto (quindi ben il 33,33% del debito residuo). È questo un chiaro mancato rispetto della normativa sul TAEG. Abbiamo informato di questo comportamento “illegale” la Banca d'Italia. La nostra segnalazione ha sortito degli effetti, perché oggi i fogli informativi della carta in questione prevedono solo la percentuale dell'1% per l'estinzione anticipata, senza alcun minimo.

I prestiti finalizzati

Oltre alle carte revolving, un altro settore in grossa espansione è quello dei prestiti finalizzati all'acquisto di particolari prodotti. In pratica si tratta di prestiti erogati direttamente al negoziante da una finanziaria con cui ha stipulato una convenzione, a fronte dell'acquisto di un particolare bene; il prestito viene rimborsato con rate mensili dall'acquirente direttamente alla finanziaria. Fino a qualche anno fa si trattava di prestiti destinati a comprare l'auto o l'arredamento della casa. Oggi si può ottenere un prestito per qualsiasi cosa, anche di poco valore, dal telefono cellulare al materasso, dalla TV al plasma al PC portatile. È per questo motivo che i prestiti finalizzati stanno diventando sempre più diffusi.

Negli ultimi anni sono stati gli stessi commercianti che, per superare il calo delle vendite, hanno proprio utilizzato il credito al consumo per rilanciare il settore. Slogan come “compri oggi, paghi tra sei mesi”, “prima rata tra un anno”, “finanziamenti a tasso zero” sono sempre più diffusi sui cartelloni pubblicitari e nei negozi delle grandi catene commerciali. In effetti il prestito finalizzato viene offerto direttamente al consumatore nel negozio per sollecitare l'acquisto istintivo: ci si trova in un negozio, ci si innamora di una TV al plasma e la si acquista, sapendo che la prima rata verrà pagata tra un anno.


I finanziamenti vengono offerti, purtroppo, senza il più elementare rispetto della legge. È difficilissimo trovare indicazioni e informazioni sul TAEG che, come abbiamo detto più volte, è l'unico indicatore dell'effettivo costo del finanziamento. Perché si possa parlare di finanziamento a tasso zero deve essere zero il TAEG.

Nel corso del 2005 Altroconsumo ha visitato 116 negozi commerciali di sei città italiane (Milano, Roma, Torino, Napoli, Bari e Bologna), raccogliendo informazioni sui prestiti finalizzati all'acquisto dei prodotti. I dati sono riportati in maniera dettagliata nella Fig. 5.

I fogli informativi sul finanziamento sono stati trovati solo in poche occasioni. Nei centri più grossi esiste un'area dedicata ai finanziamenti, ma per conoscere le condizioni sono necessarie lunghe attese.

In generale possiamo dire che le condizioni di finanziamento sono considerate un dettaglio trascurabile e vengono trasmesse in modo frettoloso e parziale; occorre insistere per avere tutte le informazioni e spesso non sono disponibili (in molti casi l'addetto ha dichiarato di non conoscere il TAN e il TAEG). In alcuni casi

Fig. 5 – Inchiesta sui prestiti finalizzati



Fonte: rilevazione di Soldi&Diritti del 2005.

abbiamo trovato una decisa ostilità, come se la richiesta fosse dettata da eccessiva pignoleria. In 27 esercizi commerciali non hanno saputo darci un'indicazione sul TAEG che, ricordiamo, dovrebbe essere presente anche sui cartelloni pubblicitari. E, comunque, quando è stato fornito, era spesso molto diverso da quello effettivo (calcolato utilizzando le informazioni raccolte dagli addetti dei negozi).

È opportuno ricordare che è un diritto del consumatore conoscere tutti i dati economici relativi al prestito e chi non dà queste informazioni si comporta illegalmente (la Legge sul Credito al Consumo, la 142/92, ripresa dal Testo Unico in Materia Bancaria, indica espressamente tutti gli elementi che devono essere presenti nel contratto). Inoltre, prima di firmare, occorre che il consumatore legga attentamente tutte le condizioni; non può essere infatti applicata una spesa che non sia indicata nelle condizioni contrattuali.

Si evidenzia poca professionalità da parte di chi offre i finanziamenti direttamente nella catena commerciale. Spesso sono proprio coloro che dovrebbero dare tutte le informazioni al consumatore che non sono sufficientemente preparati sull'argomento; nel nostro test, in molti casi, l'addetto del negozio non conosceva la differenza tra TAN e TAEG. Sarebbe opportuno che le finanziarie investissero maggiormente sugli operatori che sono gli interlocutori del cliente finale. Le associazioni di categoria dovrebbero tener presente questo assioma fondamentale: per avere trasparenza e concorrenza è essenziale che i clienti siano messi nell'effettiva possibilità di raccogliere notizie e informazioni le più corrette possibili.

Il fondo di garanzia per il credito al consumo

Esistono anche delle persone che avrebbero bisogno di accedere a dei finanziamenti di credito al consumo, ma che non hanno i requisiti di affidabilità finanziaria per ottenerli. Per risolvere i loro problemi è operativo dal 19 settembre '05

il fondo di garanzia per il credito al consumo istituito dall'IPI (l'Istituto per la Promozione Industriale) su disposizione del Ministero delle Attività Produttive. La novità riguarda i cittadini appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro (famiglie cui di solito non viene concesso un prestito perché a "rischio insolvenza"). Il fondo garantisce il 50% di un finanziamento per l'acquisto di un bene di largo consumo fino a un massimo di 3.000 euro. Il finanziamento deve avere una durata compresa tra 1 e 4 anni, con rate mensili e a un tasso d'interesse non superiore al TAEG rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia. Il fondo non eroga il finanziamento (erogato invece dalla banca) ma garantisce alla banca l'eventuale mancato pagamento del 50% del prestito erogato. Altroconsumo ha criticato in parte l'istituzione di questo fondo che, a nostro avviso, non risolve in maniera concreta il problema dell'accesso al credito al consumo per i soggetti svantaggiati; più opportuno sarebbe stato prevedere accanto al fondo di garanzia anche la riduzione dei tassi dei finanziamenti per questi soggetti (che attualmente sono costretti a pagare un tasso medio di mercato, che ci sembra elevato e per molti di loro non sostenibile), considerando che il fondo viene finanziato con parte del denaro ottenuto con le sanzioni comminate dall'Antitrust a banche e finanziarie e che dovrebbe andare a beneficio dei consumatori e non a garanzia delle banche.

Le autorità e il controllo del mercato

Nel complesso mercato del credito al consumo che ha conosciuto una così vorticoso crescita, è essenziale il ruolo delle Autorità di controllo che, come parti terze, dovrebbero garantire il buon funzionamento del sistema e tutelare soprattutto i diritti dell'anello debole, il consumatore. Sono tre le Autorità chiamate a monitorare ed, eventualmente, sanzionare gli operatori del settore.

Innanzitutto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L'Antitrust ha, a nostro avviso, un ruolo importante nella tutela del consumatore che si rivolge al credito al consumo. Infatti dovrebbe controllare la veridicità degli annunci pubblicitari e interdire i messaggi che non riportano o riportano in maniera non corretta il TAEG del finanziamento. Purtroppo molte delle segnalazioni fatte da Altroconsumo di messaggi pubblicitari che reclamizzavano TAEG più bassi di quelli effettivi sono state non accolte perché, a detta dell'Antitrust, si tratta di una problematica che dovrebbe risolvere la Banca d'Italia. In realtà, a nostro avviso, si riscontrano tutte e due gli aspetti: da una parte la Banca d'Italia dovrebbe sanzionare i soggetti che non rispettano il Testo Unico Bancario e non adempiono ai precetti previsti dall'art. 123 del TUB per gli annunci pubblicitari, dall'altra l'Antitrust dovrebbe bloccare proprio quegli annunci perché ingannevoli per il consumatore.

La Banca d'Italia e il Ministero delle Attività Produttive sono le due Autorità chiamate dalla legge a controllare che i finanziamenti vengano concessi da soggetti

abilitati e autorizzati. A nostro avviso dovrebbero esercitare maggiormente questa loro funzione di controllo, facendo ispezioni continue anche negli esercizi commerciali, dove sempre più spesso il credito al consumo viene offerto al consumatore. A nostro avviso dovrebbero anche monitorare l'offerta del credito e quindi verificare la competenza professionale di chi offre finanziamenti di credito al consumo.


Il rischio di sovraindebitamento: un problema per l'Italia?

Il livello d'indebitamento delle famiglie italiane è ancora lontano dai livelli medi europei e dei paesi anglosassoni. Nella Fig. 6, in cui viene presentato per il 2004 il rapporto tra i debiti delle famiglie e il loro reddito disponibile, l'Italia si colloca all'ultimo posto, preceduta da altri paesi europei, oltre che da Stati Uniti e Regno Unito, in cui tradizionalmente le famiglie sono solite indebitarsi per molto più del loro reddito disponibile (la percentuale è, in questi casi, addirittura del 140%). Il problema è quindi per noi italiani ancora non pressante.

Secondo i dati Banca d'Italia riguardanti "I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2004", il 24,6% delle famiglie ha in corso un finanziamento.

Il moltiplicarsi di offerte di finanziamento direttamente nei negozi (oggi addirittura si può rateizzare la spesa al supermercato) fa sì che si arrivi a fine mese con molte rate, magari di piccolo importo, da pagare. Il consumatore non è spesso consapevole dell'ammontare complessivo degli interessi che dovrà pagare. Quando s'indebita dovrebbe tener presente che ci potrebbero essere degli eventi imprevedibili, tipo malattia o spese inaspettate, che potrebbero incidere sulla sua capacità di rimborso del debito. L'ammontare complessivo delle rate non dovrebbe mai superare il 30% del reddito mensile. E qui non si può non criticare il sistema finanziario che, pur avendo a disposizione degli strumenti che dovrebbero proprio

Fig. 6 – Debiti delle famiglie rispetto al loro reddito disponibile nel 2004



Fonte: dati Bollettino economico della BDI novembre 2005.

servire a evitare il rischio di sovraindebitamento (ci riferiamo alle centrali rischi private che registrano i prestiti in essere e anche le richieste contemporanee) e facendosi pagare anche profutamente le spese di istruttoria (che appunto coprono le indagini fatte dagli intermediari per verificare l'affidabilità finanziaria del cliente), di fatto erogano prestiti a soggetti già eccessivamente esposti.

Purtroppo dalle rilevazioni Eurispes risulta che, nel 2005, l'indebitamento delle famiglie è stato nell'ordine del 35% del PIL, e che quindi in media ogni famiglia ha impiegato più di un terzo del proprio reddito nel credito al consumo.

La crescita dei tassi d'interesse: quali effetti sul credito al consumo?

La Banca Centrale Europea, dopo tre anni di tassi fermi, ha aumentato in due tranche il tasso di riferimento, portandolo dal 2% di dicembre 2005 all'attuale 2,50%. Questo aumento avrà ripercussioni su tutti coloro che hanno un finanziamento aperto e, di conseguenza, anche sui finanziamenti di credito al consumo.

La maggior parte dei contratti di credito al consumo hanno un tasso d'interesse fisso, che quindi non è influenzato direttamente dall'aumento dei tassi di mercato. D'altra parte, però, tutti i contratti (le carte revolving, così come i prestiti personali, e le altre forme) hanno una clausola che permette alla banca/finanziaria di modificare le condizioni economiche con un annuncio al cliente. I consumatori, dunque, potrebbero vedere aumentare le rate dei finanziamenti in essere; è loro diritto recedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, dalle vecchie condizioni e senza penalità, rimborsando tutto il debito residuo. Se le banche e le finanziarie hanno fatto bene il loro mestiere, concedendo credito solo a chi poteva veramente permettersi la sostenibilità finanziaria del prestito, non ci dovrebbero essere grossi problemi. È pur vero che la crescita impetuosa dell'ultimo periodo ha provocato un'esposizione elevata al debito delle famiglie italiane. Si spera però che le procedure utilizzate per valutare l'affidabilità finanziaria siano state adeguatamente utilizzate.

Riferimenti bibliografici

Eurispes, 2006, *Rapporto Italia 2006*, gennaio.

Banca d'Italia, 2006, *I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2004*, "Supplemento al Bollettino Statistico", gennaio.

Banca d'Italia, 2005, *Bollettino Economico*, novembre.

Soldi&Diritti, 2005, *Una vita a rate*, n. 82, maggio, pagg. 6-13.

BNL/Centro Einaudi, 2005, *I risparmiatori vecchi e giovani*, "XXIII Rapporto sul risparmio e i risparmiatori in Italia", dicembre.